

Capitolo 27 (1921-22) e 26 (1922-23). Indennità e spese per l'esercizio della funzione dei direttori didattici governativi, e per ogni incarico o missione ad essi affidata in servizio dell'istruzione primaria, lire 650,000.

Capitolo 28 (1921-22). Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che l'Amministrazione scolastica ed i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383, e 4 giugno 1911, n. 487, e decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107; 19 giugno 1919, n. 973, e 6 luglio 1919, n. 1239, e decreto Reale 13 maggio 1920, n. 1129), 341,389,310 lire.

PIVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIVA. Desidero fare osservare al ministro della pubblica istruzione che la legge 4 giugno 1911 ha due articoli, l'articolo 16 e l'articolo 21, i quali parlano di quei comuni che hanno ottenuto l'autonomia scolastica in seguito a domanda, ma che avrebbero potuto passare all'Amministrazione del Consiglio provinciale scolastico, e di quei comuni capoluoghi di provincia e capoluoghi di circondario, i quali non avevano alcuna facoltà di chiedere l'autonomia.

Per l'articolo 16 quei comuni che non hanno ottenuto l'autonomia, in seguito a domanda, entro il periodo di tre anni avevano tutti i vantaggi della legge 4 giugno 1911. Il Ministero della pubblica istruzione ha finora confuso le disposizioni dell'articolo 16 con quelle dell'articolo 21 ed ha cercato di eludere la legge, e non ha dato a quei comuni i benefici che per l'articolo 16 ad essi spettavano.

Raccomando vivamente che questa questione sia esaminata e che una buona volta si renda giustizia a quei comuni, i quali avevano, anche prima della legge 4 giugno 1911, ottemperato a tutti gli obblighi ed avevano perciò ottenuto l'autonomia.

Quanto ai comuni contemplati nell'articolo 21, prego il ministro della pubblica istruzione di voler presentare il progetto di legge, che è contemplato dalla stessa legge, per venire in loro soccorso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto la raccomandazione del collega Piva e prometto che ritornerò su questa questione d'accordo col ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni il capitolo 28 s'intende approvato nella somma di lire 341,389,310.

Capitolo 29 (1921-22) e 28 (1922-23). Concorso dello Stato nella spesa per le retribuzioni ai direttori didattici incaricati (art. 9 del decreto luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771), lire 1,000,000.

Capitolo 30 (1921-22) e 29 (1922-23). Concorso dello Stato nella spesa per indennità e spese per la vigilanza alle scuole elementari dei direttori didattici incaricati, 500,000 lire.

Capitolo 31 (1921-22). Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive per adulti analfabeti comprese quelle di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, dell'articolo 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e 4 giugno 1911, n. 487; e spese per le Commissioni di esame, lire 1,700,000.

Capitolo 32 (1921-22) e 30 (1922-23). Indennità di trasferimento ai maestri elementari, lire 40,000.

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Questa indennità di trasferimento ai maestri elementari è troppo esigua. Ella sa, onorevole ministro, che i trasferimenti avvengono o per domanda dell'insegnante interessato, o in seguito a provvedimenti disciplinari, e in questo caso l'indennità è obbligatoria. Ma sta di fatto che molte volte i poveri insegnanti, trasferiti da una località all'altra, domandarono una indennità e si sentirono rispondere che non c'erano più fondi. Ora, o stanziare una somma adeguata, o abolite le 40 mila lire, che sono assolutamente insufficienti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole Tonello sa che il bilancio è stato fatto dal ministro del tesoro, e non già da quello della pubblica istruzione. Riconosco che la somma è esigua, ma aggiungo che se si riconoscerà la necessità di doverla aumentare, si provvederà con una variazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, questo capitolo s'intende approvato nella somma di lire 40,000.

Capitolo 33 (1921-22). Assegni di benevolenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche ed assegni di benevolenza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84; 22 gennaio 1899, n. 50, e 27 febbraio 1902,